



Provincia di Avellino

Settore Infrastrutture e Strategiche, Edilizia Scolastica e Patrimonio

Prot. Gen. n. 38706 del 21 AGO. 2017

ORDINANZA

OGGETTO: TUTELA DELLE STRADE

IL DIRIGENTE del SETTORE INFRASTRUTTURE E TRASPORTI

Facendo seguito alla precedente Ordinanza n 29073 del 16 Giugno 2017 ,

PRESO ATTO dello stato attuale dei terreni di proprietà pubblica e privata confinanti con Strade Provinciali e di uso pubblico nel territorio della Provincia di Avellino attraversati dal fuoco, o che verranno attraversati dal fuoco;

CONSIDERATO che i suoli interessati dagli incendi adiacenti le strade provinciali possono essere causa di franamenti , di cedimenti o di scoscendimento del terreno sulle carreggiate stradali o sulle opere di pertinenza delle strade quali canali di smaltimento delle acque meteoriche ,muri di sostegno ,cunette zanelle ecc,

TENUTO CONTO che quanto evidenziato costituisce grave limitazione alla fruizione in sicurezza delle strade pubbliche e di uso pubblico, sia veicolare che pedonale;

VISTO che, l'articolo 29,30,31,32,33 del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo Codice della Strada) e successive modificazioni ed integrazioni, prevede a carico del proprietario del fondo, la manutenzione e la conservazione ai fini di non arrecare danno alle strade e alle relative pertinenze, dei fabbricati, muri e opere di sostegno, la manutenzione delle ripe, la condotta delle acque e tutte quelle opere atte a difendere e/o sostenere il fondo stesso;

RITENUTO necessario ribadire che, tutti i proprietari frontisti stradali sia pubblici che privati devono mantenere regolate siepi, alberature e ogni altro tipo di vegetazione nonché sono tenuti alla manutenzione dei fabbricati, muri , opere di sostegno, ripe, ed alla condotta delle acque e dei canali artificiali e manufatti sui medesimi ,al fine di garantire la visibilità stradale e la sicurezza della circolazione sulle strade classificate come provinciali nel tenimento della Provincia di Avellino;

VISTI gli articoli 1, 3, 4, 14, 16, 17, 18, 29, 30 , 31,32,33 del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo Codice della Strada) e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTI gli articoli 5 comma 3°, 6 comma 4° e 26 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n.495 (Regolamento di esecuzione e attuazione del Nuovo Codice della Strada) e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO l'articolo n. 896 del Codice Civile;

ORDINA

ai proprietari, possessori o detentori di terreni sia pubblici che privati confinanti e/o limitrofi con tutte le Strade Provinciali attraversati dal fuoco, o che verranno attraversati dal fuoco di provvedere a:

RIMUOVERE immediatamente alberi, ramaglie e terriccio, qualora caduti sulla sede stradale dai propri fondi per effetto di qualunque causa.

PROVVEDERE alla creazione di canali di guardia per evitare caduta di acqua, fango e detriti sulla sede stradale con conseguente pericolo della circolazione veicolare e pedonale.

ADOTTARE tutte le precauzioni e gli accorgimenti atti ad evitare qualsiasi danneggiamento e/o pericolo e/o limitazioni della sicurezza e della corretta fruibilità delle strade confinanti con i propri fondi,

EFFETTUARE la manutenzione delle ripe sia a valle che a monte delle strade provinciali in modo tale da impedire franamenti o cedimenti del corpo stradale, ivi comprese le opere di sostegno di cui all'art 30, lo scoscendimento del terreno, l'ingombro delle pertinenze e della sede stradale in modo da prevenire la caduta di massi o altro materiale sulla strada. Devono altresì realizzare, ove occorrono, le necessarie opere di mantenimento ed evitare di eseguire interventi che possono causare i predetti eventi.

AVVERTE

Che non ottemperando si procederà, senza ulteriore avviso, all'applicazione delle sanzioni amministrative e pecuniarie previste dagli articoli nn. 29, 30, 31, 32, 33 del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo Codice della Strada) e successive modificazioni ed integrazioni, non escludendo l'esecuzione dei lavori in danno (a cura dell'Ufficio competente) con spese a carico dell'inadempiente sia esso proprietario, possessore o detentore del fondo.

Della presente ordinanza viene data notizia tramite la pubblicazione presso l'Albo Pretorio Provinciale e gli Albi Pretori di tutti i comuni della Provincia di Avellino e sul sito internet istituzionale della Provincia di Avellino.

E' fatto obbligo a chiunque interessato di osservare in disposto della presente ordinanza.

Il Responsabile del procedimento è il geom Paolo Guerriero responsabile del servizio manutenzione viabilità.

Sono incaricati dell'esecuzione della presente ordinanza, i funzionari e gli agenti di cui all'articolo n. 12 del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo Codice della Strada).

Contro la presente Ordinanza è ammesso ricorso Giurisdizionale, entro 60 giorni dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio dinanzi al Tar Campania ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di 120 giorni dalla pubblicazione ai sensi del D.P.R. 24.11.1971 n. 1199 e ss.mm.

Il Dirigente
Ing Antonio Marro